



# COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

PROVINCIA DI CN

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 30/12/2021

### OGGETTO:

**REVISIONE ORDINARIA AL 31/12/2020 DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BOZZANO Giorgio - Sindaco	Sì
2. CALCAGNO Antonio - Vice Sindaco	Sì
3. FAVOLE Giuseppe - Assessore	Sì
4. RIBOTTA Emanuele - Consigliere	Sì
5. TOMATIS Paolo - Consigliere	Sì
6. CHIARAMELLO Teresa - Consigliere	Sì
7. FERRERO Massimo - Consigliere	Sì
8. VACCHINO Giuseppe - Consigliere	Sì
9. OPERTI Donatella - Consigliere	Sì
10. PANERO Luigi - Consigliere	Sì
11. LEONE MARIANGELA - Consigliere	Sì
Totale presenti:	11
Totale assenti:	0

Partecipano alla seduta il Vice Segretario Sig. MARENCO DOTT.SSA ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOZZANO Giorgio, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la ricognizione delle partecipazioni possedute è un adempimento previsto dal Testo Unico delle società partecipate e prima ancora da altre norme di legge che imponevano delle verifiche periodiche sulle partecipazioni, nell'ottica di limitare le partecipazioni delle amministrazioni locali;
- Il Testo Unico delle società partecipate (il Testo Unico 175 del 2016) stabilisce una serie di requisiti necessari affinché le amministrazioni pubbliche, e in particolare le amministrazioni locali, possano detenere partecipazioni societarie. Sono requisiti abbastanza stringenti, che pongono sostanzialmente dei limiti sui contenuti (le amministrazioni possono detenere partecipazioni di società che siano indispensabili a svolgere le finalità istituzionali) e dei requisiti specifici sulla composizione societaria e sui vincoli di bilancio (le società non devono avere bilanci in negativo, non devono avere disavanzi, devono avere certi requisiti in termini di personale e quant'altro).
- Nel 2017, a settembre, è stata fatta una ricognizione straordinaria sulla base del nuovo Testo Unico, e dal 2018 è previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno si proceda alla verifica sulle partecipazioni in essere; adempimento effettuato dal Consiglio con la deliberazione n. 39/2018.
- Le ricognizioni predette hanno evidenziato che le partecipazioni del Comune di Sant'Albano Stura riguardano un'unica società a partecipazione diretta: la società ALPI ACQUE S.p.a. (partecipazione diretta del 0,125%);
- La società Alpi Acque gestisce il servizio idrico, che ha un livello di governo sovracomunale ormai da qualche anno. L'autorità di governo è l'ATO di Cuneo; a livello di ATO negli ultimi due anni si è avviato un percorso per dare attuazione alle norme di legge previste dal Codice dell'Ambiente, che prevedono sostanzialmente che il gestore del servizio idrico, nell'ambito provinciale, sia un gestore unico.
- L'ATO ha definito qual è il modello prescelto per la gestione futura del servizio idrico, individuandolo nella società interamente pubblica. Il Comune di Sant'Albano Stura si trova una situazione che non è in linea con le scelte che sono state fatte dall'assemblea dell'ATO, perché la società Alpi Acque è una società mista. Pertanto la società dovrà adeguarsi o dovrà essere messa in liquidazione e i Comuni dovranno fare delle scelte diverse.
- così come configurata, la società Alpi Acque non è più conforme al modello di gestione del servizio idrico e non potrà, in prospettiva, essere mantenuta;
- con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), con il quale il legislatore ha inteso riordinare la normativa in materia di partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società di diritto privato, oggetto negli ultimi anni di frequenti e spesso disorganici interventi normativi finalizzati a contenere il fenomeno delle partecipazioni, in considerazione dei frequenti episodi di cattivo uso delle risorse pubbliche che la cronaca ha rilevato a carico di questo tipo di soggetti giuridici;

Rilevato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni,

anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle società partecipate, gli enti devono procedere annualmente, entro il 31 dicembre, alla verifica periodica ed all'approvazione dell'eventuale piano di razionalizzazione;

Rilevato che nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevato altresì che la mancata adozione degli atti di ricognizione e degli atti conseguenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del T.u.s.p.;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

-in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

-in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Dato atto:

- che il comune di Sant'Albano Stura aveva già provveduto a dare attuazione alle precedenti e numerose norme che si sono succedute nel tempo – a partire dalla legge 244/2007 – che prescrivevano obblighi di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni in società non strategiche o in perdita, in applicazione di criteri e parametri di valutazione in parte sovrapponibili a quelli previsti dal nuovo Testo Unico, ed in particolare:
- all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) come modificato dal comma 4-octies dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre

2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- all'art. 14, comma 32, del decreto legge 78/2010, come più volte modificato e nel testo in vigore dopo le modifiche, integrazioni e sostituzioni apportate da ultimo dall'art. 2, comma 43, d.l. 29.12.2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2011, n. 10 e, successivamente, dall'art. 20, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ancora dall'art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, abrogato dall'art.1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- all'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012, n. 135, rubricato "riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche";
- all'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Rilevato che:

- l'art. 172 D. Lgs.152/2006 ha disposto il subentro del gestore unico alla scadenza degli affidamenti assentiti in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege.
- nel perseguimento dell'obiettivo della gestione unica d'ambito di cui al D.Lgs. 152/2006 e tenuto conto della durata massima dell'affidamento, con deliberazione 1/2015 l'assemblea degli enti locali ha proposto alla conferenza dell'Egato di adottare gli atti necessari, approvando quale modello di gestione unica sull'ambito provinciale la società a partecipazione pubblica, anche consortile.
- con deliberazione 5/2015 l'Egato ha disposto di procedere alla rielaborazione del piano d'ambito per allineare la proiezione alla durata ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore e ha quindi dato corso al procedimento, concluso con deliberazione n. 3 del 8.3.2018, di approvazione della revisione e aggiornamento del Piano d'ambito 2018-2047;
- con deliberazione n. 12 del 7 maggio 2018, l'Egato ha individuato la società in house consortile quale nuovo modello di gestione unica;

Rilevato che occorre provvedere alla rilevazione annuale prevista dal testo unico;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate ulteriori, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamata la relazione tecnica allegata - allegato A - alla presente deliberazione, nella quale vengono analizzate le partecipazioni in essere e valutate le condizioni ed i requisiti per il loro mantenimento;

Dato atto che, in merito alla partecipazione detenuta nella società Alpi Acque, nella relazione si evidenzia:

- che la società Alpi Acque non ha adeguato il proprio statuto alle prescrizioni normative

previste della legislazione vigente per tale tipologia di società, nonostante il termine sia ormai scaduto da tempo, né ha avviato il percorso necessario ad addivenire al predetto adeguamento;

- che con la deliberazione n. 6 del 27 marzo 2019, l'ATO ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese alla società consortile CO.GE.SI scarl;
- che l'affidamento disposto dalla deliberazione da ultimo citata è destinato a divenire effettivo dal 1° luglio 2019 per i Comuni già gestiti, per l'intero servizio o per parte di esso, dagli attuali Gestori interamente pubblici; ai fini dell'effettività della gestione, relativamente ai Comuni tuttora gestiti da gestori privati o a partecipazione mista pubblico-privata, il Gestore affidatario deve provvedere al pagamento, a favore del Gestore uscente, del Valore Residuo (VR), ai sensi dell'art. 153 del d.lg. n. 152/2006 e della "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato", di cui alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr; a seguito del pagamento del Valore Residuo (VR) i Gestori uscenti sono tenuti a trasferire al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio (così come individuati dalla ricognizione effettuata con l'Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato);
- che la società Alpi Acque, nella sua attuale configurazione di società mista, non possiede i requisiti per continuare a gestire il servizio idrico per conto dei comuni soci successivamente alla scadenza del periodo transitorio sul territorio dell'Egato di Cuneo ovvero alla gestione di fatto in attesa della liquidazione del valore industriale residuo e del subentro dell'affidatario;
- che la società Alpi Ambiente è stata fusa per incorporazione nella Società ALPI ACQUE in data 31/12/2020 come deliberato nella Assemblea Straordinaria dei Soci in data 29/10/2020.
- che le società Alpi Acque Spa, AETA Scrl, Tecnoedil Spa e Alta Langa Servizi Spa hanno presentato diversi ricorsi presso il Tribunale Superiore delle Acque di Roma, contro l'Ente di Governo d'Ambito n. 4 Cuneese e nei confronti di COGESI per l'annullamento della delibera della Conferenza Ato4 n. 10 del 27 luglio 2020 ad oggetto: "Valore Residuo (VR) per il subentro del Gestore unico d'Ambito ai sensi della delibera AEEGSI (ora ARERA) 656/2015/R/idr. Determinazione del VR al 31.12.2018 delle gestioni Alpi Acque, Alse, Tecnoedil, coordinate da AETA Scrl";
- che il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche di Roma si è riunito in udienza in data 16/12/2020 per sentenziare sul primo ricorso. Il Tribunale non ha approvato integralmente le richieste di AETA, quali quelle volte ad una proroga del servizio idrico integrato e ad una valutazione del modello gestionale, seppur riconoscendo profili di interesse in merito alla validità del gestore unico.
- che ad oggi presso il medesimo Tribunale sono ancora in corso valutazioni su altri temi in discussione, oggetto di altrettanti ricorsi, di cui uno presentato da amministrazioni comunali cuneesi; su questi temi non è al momento stato definito alcun provvedimento conclusivo
- che da informazioni assunte presso la Società Alpi Acque la stessa precisa che in collaborazione con Alse e TecnoEdil proseguirà il normale percorso gestionale dei servizi ed una coerente politica degli investimenti con attenzione alle esigenze degli Enti soci
- che per le predette ragioni, la società Alpi Acque non può più essere considerata strategica per il Comune di Sant'Albano Stura;

- L'ente provvederà, pertanto, a conclusione dei diversi ricorsi in atto presentati da Alpi Acque Spa, AETA Scrl, Tecnoedil Spa e Alta Langa Servizi Spa presso il Tribunale Superiore delle Acque di Roma, contro l'Ente di Governo d'Ambito n. 4 Cuneese e nei confronti di COGESI per l'annullamento della delibera della Conferenza Ato4 n. 10 del 27 luglio 2020, all'avvio del procedimento per la dismissione della partecipazione, fermo restando che Alpi Acque continuerà la gestione di fatto, al subentro del nuovo gestore;
- Quanto sopra è giustificato anche nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato "periodo transitorio" quest'ultimo aspetto risulta determinante anche per non diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune.

Dato atto che per il Comune di Sant'Albano Stura non esistono partecipazioni indirette detenute attraverso una "tramite" di controllo, ma che vengono comunque rilevate in quanto in base alle linee guida rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto), precisando altresì che per la partecipata indiretta (Aeta), la cui partecipazione è intermediata dalla società Alpi Acque, valgono le medesime considerazioni già espresse per la società tramite;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto il parere n. 16 del 29/12/2020 espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in data 29/12/2020 rubricato al protocollo generale dell'Ente al n. 5155 in pari data;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Udita la relazione della dott.ssa Marengo, Vice Segretario dell'Ente;

Preso atto della richiesta di informazioni da parte della Minoranza consiliare circa il mancato avvio della procedura di dismissione delle quote di partecipazione in Alpi Acque S.p.A., nonché della risposta e delle precisazioni del Vice Segretario e dell'Assessore Favole principalmente in merito al fatto che, sarebbe molto oneroso acquisire una perizia di stima per definire il valore della quota societaria di possesso e nel contempo, allo stato attuale, in relazione ai ricorsi pendenti e dunque in un clima di incertezza nessun comune sarebbe disposto ad acquisire la predetta quota, peraltro irrisoria (0,125%) detenuta dal Comune di Sant'Albano Stura;

Terminati gli interventi;

Il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la deliberazione con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sindaco:

Presenti n. 11; voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 0; voti contrari n. 0; voti astenuti n. 3 (Leone, Operti e Panero - vedasi dichiarazione di voto allegata);

**DELIBERA**

- 1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2020, accertandole così come indicato nell'**allegato A**, alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di disporre, in relazione alla disamina dei requisiti e delle condizioni previste dal quadro normativo vigente ai fini del mantenimento delle partecipazioni, contenuta nella relazione allegata:
  - che la partecipazione nella società Alpi Acque spa, nella quale il comune detiene una quota pari al 0,125%, non può più essere considerata ammissibile per il Comune di Sant'Albano Stura in conformità alla individuazione del gestore unico da parte dell'ATO in capo a CO.G.E.SI. srl;
  - che per la partecipata indiretta Aeta Scrl, la cui partecipazione è intermediata dalla società Alpi Acque, valgono le medesime considerazioni già espresse per la società tramite;
  - che la società Alpi Ambiente è stata fusa per incorporazione nella Società ALPI ACQUE in data 31/12/2020 come deliberato nella Assemblea Straordinaria dei Soci in data 29/10/2020.
- 4) Di dare atto che si provvederà alla dismissione delle quote nella società Alpi Acque, fermo restando che la stessa opererà quale gestore di fatto fino alla conclusione dei ricorsi in atto presentati da Alpi Acque Spa, AETA Scrl, Tecnoedil Spa e Alta Langa Servizi Spa presso il Tribunale Superiore delle Acque di Roma, contro l'Ente di Governo d'Ambito n. 4 Cuneese e nei confronti di COGESI per l'annullamento della delibera della Conferenza Ato4 n. 10 del 27 luglio 2020, fermo restando che Alpi acque continuerà la gestione di fatto, al subentro del nuovo gestore.
- 5) Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa ad Alpi Acque s.p.a..
- 6) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 8) Di disporre che copia della presente deliberazione venga inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo
- 9) Successivamente con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante l'urgenza delle tempistiche di pubblicazione e diffusione con il seguente esito: Presenti n. 11; voti favorevoli n. 8, voti astenuti n. 3 (Leone, Operti e Panero); voti contrari n. 0.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
BOZZANO Giorgio



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
MARENCO Dott.ssa Antonella

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/01/2022 ai sensi dell'art.124, del D.Lvo n. 267/2000.

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

li 14/01/2022



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
MARENCO Dott.ssa Antonella

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/12/2021**

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; Art. 134 comma 3.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
MARENCO Dott.ssa Antonella